



Decreto n° 015 / Pres.

Trieste, 16 febbraio 2021

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

LR 23/1997, ARTICOLO 23. SCIoglimento DEL CONSIGLIO COMUNALE DI SAN QUIRINO E NOMINA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 16/02/2021

Siglato da:

GIANNI CORTIULA

in data 16/02/2021

DANIELA IURI

in data 16/02/2021



Premesso che nelle consultazioni elettorali del 5 giugno 2016 sono stati eletti il Consiglio comunale di San Quirino ed il Sindaco nella persona del sig. Gianni Giugovaz;

Vista la nota dell'8 febbraio 2021, protocollo in uscita n. 1056, con la quale il Segretario comunale di San Quirino attesta che in data 6 febbraio 2021 sono state presentate al protocollo comunale n. 1043 le dimissioni contestuali di 8 consiglieri comunali, che il medesimo giorno 6 febbraio 2021 sono state altresì presentate al protocollo comunale n. 1044 le dimissioni contestuali di altri 2 consiglieri comunali e al n. di protocollo 1045 le dimissioni del Consigliere comunale Tomizza;

Visto che con la medesima nota il Segretario comunale, per completezza di comunicazione, trasmette anche la copia degli atti di dimissioni del Sindaco acquisite al protocollo comunale n. 1046 del 6 febbraio 2021 e al n. 1048 dell'8 febbraio 2021;

Vista la successiva nota dell'8 febbraio 2021, protocollo in uscita n. 1114, con la quale il Segretario comunale di San Quirino attesta che, nella medesima data, sono state presentate personalmente al protocollo comunale n. 1110 le dimissioni contestuali di 8 consiglieri comunali e che, nella medesima data, sono state altresì presentate personalmente al protocollo comunale n. 1111 le dimissioni contestuali del Consigliere Calderan, al protocollo n. 1112 le dimissioni contestuali del Consigliere Michelin e al n. 1113 le dimissioni del Consigliere comunale Tomizza;

Vista la legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 *"Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige"*;

Visto il decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni"* ed in particolare l'articolo 6, comma 2, il quale ha trasferito all'Amministrazione regionale del Friuli Venezia Giulia la competenza ad emanare provvedimenti concernenti la sospensione e lo scioglimento dei consigli provinciali e comunali e la sospensione, rimozione e revoca degli amministratori, salvo i provvedimenti adottati dallo Stato in base alla normativa antimafia o per motivi di ordine pubblico;

Atteso che, in virtù dell'articolo 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 *"Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale"*, continuano a trovare applicazione nella Regione Friuli Venezia Giulia gli articoli 37, 37 bis, 39 e 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142 *"Ordinamento delle autonomie locali"*;

Constatato che, a seguito della presentazione delle dimissioni contestuali da parte di 11 consiglieri comunali sui 16 assegnati al Comune, si è verificata la fattispecie prevista dall'articolo 39, comma 1, lettera b), n. 2) (dimissioni della metà più uno dei consiglieri assegnati) della legge 142/1990, nel testo modificato dall'articolo 5, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127 *"Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo"*, quale causa di scioglimento del consiglio comunale;

Atteso che, ai sensi dell'articolo 37 bis, comma 4, della citata legge 142/1990, lo scioglimento del consiglio comunale determina in ogni caso la decadenza del sindaco e della giunta;

Visto il decreto dell'Assessore regionale alle autonomie locali n. 455/AAL del 9 febbraio 2021, con il quale, ai sensi dell'articolo 39, comma 7, della legge 142/1990 ed al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa del Comune, in attesa dell'emanazione del decreto di scioglimento dell'organo consiliare, è stato sospeso il Consiglio comunale di San Quirino ed è

stato nominato il dott. Claudio Colussi, Segretario generale del Comune di Spilimbergo, quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune;

Visto l'articolo 23 della legge regionale 23/1997, ed in particolare il comma 2, il quale prevede che i provvedimenti di scioglimento dei consigli comunali sono disposti dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, adottata su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali;

Ritenuto di confermare il dott. Claudio Colussi quale Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune di San Quirino, in quanto persona idonea ad assicurare, con la dovuta competenza, l'amministrazione dell'Ente fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge;

Vista la nota del 9 febbraio 2021, prot. n. 1919, con la quale il Sindaco del Comune di Spilimbergo comunica che nulla osta, ai sensi dell'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", al conferimento dell'incarico di Commissario straordinario al dott. Claudio Colussi;

Viste le dichiarazioni rilasciate dall'interessato attestanti l'insussistenza delle cause di incandidabilità disciplinate dal decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190" e delle cause di inconferibilità e incompatibilità previste dal decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";

Visto lo Statuto di autonomia;

Vista la legge regionale 5 dicembre 2013, n. 19 "Disciplina delle elezioni comunali e modifiche alla legge regionale 28/2007 in materia di elezioni regionali";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 febbraio 2021, n. 196;

Decreta

- 1.** Il Consiglio comunale di San Quirino è sciolto.
- 2.** Il dott. Claudio Colussi è nominato Commissario straordinario per la provvisoria amministrazione del Comune, sino alla elezione del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio, che avrà luogo tra il 15 aprile ed il 15 giugno 2021.
- 3.** Al Commissario straordinario sono conferiti i poteri già esercitati dal Sindaco del Comune, dalla Giunta e dal Consiglio comunali.
- 4.** Al predetto Commissario straordinario è riconosciuta l'indennità di carica prevista dall'articolo 23, comma 4, della legge regionale 23/1997. Allo stesso si applica altresì la normativa vigente in materia di rimborso spese per gli amministratori dell'Ente commissariato.
- 5.** Il presente decreto è trasmesso al Comune di San Quirino, al Commissario del Governo nella Regione autonoma Friuli Venezia Giulia ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Pordenone, nonché pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- dott. Massimiliano Fedriga -